

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2014****che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

[notificata con il numero C(2014) 8339]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/802/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE della Commissione ⁽²⁾ contiene il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010.
- (2) L'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽³⁾ contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. L'allegato VIII, capitolo A, di tale regolamento stabilisce le condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'Unione. Inoltre, l'allegato IX di detto regolamento fissa le condizioni per l'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.
- (4) Alla luce di nuovi risultati scientifici, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ⁽⁵⁾. Tali modifiche relative alla scrapie si sono riflesse nella decisione di esecuzione 2013/470/UE della Commissione ⁽⁶⁾, nel modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina riportato nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2013/470/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 32).

- (5) Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state modificate dal regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione ⁽¹⁾, in conformità a un parere scientifico sul rischio di trasmissione della scrapie classica tramite il trasferimento di embrioni ottenuti in vivo negli ovini, adottato il 24 gennaio 2013 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha concluso che il rischio di trasmissione della scrapie classica tramite l'impianto di embrioni ovini omozigoti o eterozigoti ARR può essere ritenuto trascurabile, se sono rispettate le raccomandazioni e le procedure dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) relative al trasferimento di embrioni.
- (6) Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 1148/2014.
- (7) Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità è inoltre necessario modificare alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 999/2001 nel modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE.
- (8) Nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina riportato nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE è inoltre necessaria una formulazione più precisa per chiarire che le serie di test per la malattia emorragica epizootica (EHD) si applicano alle femmine donatrici delle specie ovina o caprina.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV della decisione 2010/470/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato IV della decisione 2010/472/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (G.U.L. 308 del 29.10.2014, pag. 66).

ALLEGATO I

Nell'allegato IV della decisione 2010/470/UE, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario IVA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA		Certificato per gli scambi intra UE				
Parte I: informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento	
	I.14.		I.15.			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC) 05 11 99 85	
					I.20. Quantità	
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerati <input type="checkbox"/> Congelati <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro			
Codice ISO Codice Numero del PIF			Codice ISO Codice ISO Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		I.29.				
Codice ISO Codice						
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie Quantità (nome scientifico)						
Categoria		Identità del donatore		Data della raccolta		
				Numero di riconoscimento del gruppo		

UNIONE EUROPEA

Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
Parte II: certificazione	(1) [II.1.	gli embrioni (1)/ovuli (1) derivati in vivo sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure [II.1.	gli embrioni prodotti in vitro (1)/micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) [II.2.	gli embrioni derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure [II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure [II.2.	gli embrioni prodotti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure [II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) [II.3.	la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina i quali:
	(1)	[sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
	(1) oppure	[sono stati prelevati da animali che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]
	(1) oppure	[sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
(1) oppure	[sono stati prelevati da ovini e (1) [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;] (1) oppure [hanno almeno un allele ARR e sono stati prelevati dopo il 1° gennaio 2015;]	
II.4.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da femmine donatrici delle specie ovina (1)/caprina (1) che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;	
(1) [II.5.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle prescrizioni dell'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]	
(1) oppure [II.5.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle condizioni indicate all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle prescrizioni dell'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]	
(1) oppure [II.5.	gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;]	
II.6.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE e recante il numero di cui alla casella I.23.	
Note		
Parte I:		
Casella I.12:	<i>il luogo di origine</i> deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni.	
Casella I.13:	<i>il luogo di destinazione</i> deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.	

UNIONE EUROPEA

Ovuli/embrioni ovini e caprini — Parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31: <i>categoria</i>: specificare se si tratta di embrioni derivati in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p><i>L'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p><i>La data del prelievo</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p><i>Il numero di riconoscimento del gruppo</i> deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(²) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:</p>		

ALLEGATO II

Nell'allegato IV della decisione 2010/472/UE, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinataro Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identità del donatore Data della raccolta Data del congelamento Numero di riconoscimento del gruppo Quantità								

PAESE		Ovuli/embrioni ovini e caprini		
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	
		II.b.		
Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:				
Parte II: certificazione	II.1.	il paese di esportazione		
		(nome del paese di esportazione) ⁽²⁾		
	II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ destinati all'esportazione e fino alla data della loro spedizione verso l'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;		
	⁽¹⁾	II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]	
	⁽¹⁾ oppure	II.1.2.	non è stato indenne dall'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e/o non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo e le femmine donatrici provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo e nessun animale di una specie sensibile ha presentato sintomi clinici di tale malattia nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e almeno nei 30 giorni che hanno seguito tale raccolta, e gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ non sono stati oggetto di penetrazione della <i>zona pellucida</i> .]	
	II.2.	Gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ destinati all'esportazione:		
		II.2.1.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;	
		II.2.2.	sono stati conservati costantemente, dal momento della loro raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta, in locali consentiti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift;	
		II.2.3.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo di cui alla casella I.11, riconosciuto e sorvegliato conformemente alle prescrizioni relative al riconoscimento e alla sorveglianza dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte III, della direttiva 92/65/CEE;	
		II.2.4.	soddisfano le condizioni per gli ovuli e gli embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo III, punto II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2.5.	provengono da femmine donatrici della specie ovina ⁽¹⁾ /caprina ⁽¹⁾ che:		
⁽¹⁾	II.2.5.1.	sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]		
⁽¹⁾ oppure	II.2.5.1.	sono rimaste, durante un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne;]		
⁽¹⁾ oppure	II.2.5.1.	sono state protette dal vettore almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]		
⁽¹⁾ oppure	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ o il giorno della macellazione;]		
⁽¹⁾ oppure	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test d'identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ o il giorno della macellazione;]		
	II.2.5.2.	a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono state a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, non è stata individuata clinicamente nessuna delle seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ destinati all'esportazione:		
	a)	agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;		
	b)	paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;		

PAESE

Ovuli/embrioni ovini e caprini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	c)			adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;
(¹)	[d)			Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]
(¹) oppure	[d)			Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]
	II.2.5.3.			non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno della raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹);
(¹)(⁴)	[II.2.5.4.			provengono dalla regione di cui alla casella I.8., ufficialmente riconosciuta indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>), e]
(¹) oppure	[II.2.5.4.			sono appartenute a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]
(¹) oppure	[II.2.5.4.			provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, (<i>B. melitensis</i>) nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni prima, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test (³), eseguiti su campioni prelevati il (data) e il (data) a distanza di almeno 6 mesi, l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹).]
e				non sono state tenute precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;
(¹)	[II.2.5.5.			sono rimaste nel paese di esportazione almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto la raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) destinati all'esportazione;]
(¹) oppure	[II.2.5.5.			erano conformi, nei sei mesi precedenti la raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili alle donatrici di ovuli/embrioni (¹) destinati all'esportazione verso l'Unione e sono state importate nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) da (²);]
	II.2.5.6.			sono rimaste continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
	II.2.5.6.1.			la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
	II.2.5.6.2.			esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
	II.2.5.6.3.			gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente eliminati;
	II.2.5.6.4.			la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;
(¹)	[II.2.5.7.			nei tre anni precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione, sono rimaste senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]
(¹) oppure	[II.2.5.7.			sono ovini e gli embrioni
(¹)	[sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]			
(¹) oppure	[hanno almeno un allele ARR e sono stati raccolti dopo il 1° gennaio 2015;]]			
	[II.2.6.			sono stati raccolti (¹)/prodotti (¹) nel paese di esportazione,
(¹)	[II.2.6.1.			il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]]
(¹)(⁵) oppure	[II.2.6.1.			nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e le femmine donatrici della specie ovina (¹)/caprina (¹) sono state sottoposte con esito negativo in ciascun caso ai seguenti test eseguiti in un laboratorio riconosciuto:
(¹)	[un test sierologico (⁶) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, eseguito su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di ovuli (¹)/embryos (¹) in questione;]]			
(¹) oppure	[un test sierologico (⁶) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, eseguito su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di ovuli (¹)/embrioni (¹) in questione;]]			

PAESE

Ovuli/embrioni ovini e caprini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	(¹) <i>oppure</i> [un test di identificazione dell'agente (⁶), eseguito su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (nel caso di test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (nel caso di test PCR) durante la raccolta della partita di ovuli (¹)/embrioni (¹) in questione;]]			
	II.2.7.			sono stati raccolti (¹)/prodotti (¹) dopo la data del riconoscimento del gruppo di raccolta degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;
	II.2.8.			sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta (¹)/produzione (¹) e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli e embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;
	II.2.9.			sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE e recante il numero specificato nella casella I.23.
	(¹) [II.2.10.			la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina, concepiti mediante inseminazione artificiale (¹)/fecondazione in vitro (¹) utilizzando sperma proveniente da centri di raccolta riconosciuti (⁷) a norma:
(¹)	[II.2.10.1.			dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]]
(¹) <i>oppure</i>	[II.2.10.1.			dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.]]

Note**Parte I:**

Casella I.6: *persona responsabile della partita nell'UE*: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.

Casella I.11: *il luogo di origine* deve corrispondere al gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.

Casella I.23: precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.26: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.

Casella I.28: *specie*: scegliere tra «*Ovis aries*» o «*Capra hircus*», a seconda dei casi.

Categoria: specificare se si tratta di embrioni derivati in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data della raccolta deve essere indicata per gli embrioni derivati in vivo e nel seguente formato: gg.mm.aaaa.

La data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.

Il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Parte II:

(¹) Cancellare le voci non pertinenti.

(²) Solo i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.

PAESE**Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(³) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p> <p>(⁴) Solo per il territorio recante l'indicazione «V» nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).</p> <p>(⁵) Vedere le note per il paese o la parte del paese di esportazione interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(⁶) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.3 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.</p> <p>(⁷) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		